



Circostanze che impongono la personalizzazione del risarcimento del danno conseguente alla morte

## Descrizione

La Corte di Cassazione (con la [sentenza del 27 luglio 2025 n. 21573](#)) torna a trattare il **risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente al decesso di un congiunto** (nel caso di specie figlio minore) rilevando che: *“ai fini della risarcibilit  del danno da **perdita del rapporto parentale**   necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della **gravit  e seriet  del pregiudizio, tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest’ultimo che   al cospetto di una prova circostanziata da parte dell’attore pu  tipicamente incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass., 7/09/2023, n. 26140); nella fattispecie, fermo restando che si verte in tema di liquidazione pur sempre equitativa, la **personalizzazione   stata motivata specificatamente in ragione della violenta drammaticit  della morte in uno agli specifici riflessi inerenti al plausibile senso di colpa della madre che aveva azionato l’apertura del cancello affidandosi incolpevolmente al suo regolare funzionamento, assistendo poi con i suoi occhi alla caduta del cancello addosso a suo figlio di quattro anni cos  ferito a morte, tutto ci , quindi, riverberandosi sulla componente morale e sulla stessa struttura della perdita quale elaborata dai genitori**”;***

## Categoria

1. Focus giuridico

## Data di creazione

30 Set 2025